

i Re, e gl'Imperadori de i Vassi o Vassalli. Perciò abbiám veduto intervenire a i Placiti per onore anche i *Vassi Regii*. Anzi erano questi talvolta scelti per esercitar l'ufizio di *Messi Regali*. Lodovico Pio nella Legge 54. ha queste parole: *Vassi vero nostri, & Ministri alii, qui Missi sunt, ubiscumque venerint coniectum accipiant*: cioè la contribuzione pel vitto loro. Ne ho io dato un esempio con un Placito dell'Anno 857. ricavato dall'Archivio Archiepiscopale di Lucca, il cui principio è questo: *Dum ad potestate Domni Hludovici perpetui Augusti partibus Tusciæ Missi directi fuissimus nos Johannes & Heribrandus Vassi Imperiales, singulorum hominum justitiam faciendam, cum venissemus Civitate Lucca, residentes nos in iudicio Curte Ducale cum Hieremiam Episcopum, & Hildebrandum Comitem &c.* Questo *Ildebrando* vien appellato *Conte*, cioè Governatore della Città di Lucca. Cosimo della Rena l'inserì nel Catalogo de i Duchi di Toscana; ma senza ragione. Era in que' tempi Duca, e Marchese di quella Provincia *Adalberto I.* Si vuol anche osservare, che dopo avere i Vassi giurata fedeltà a i lor Signori, non potevano *sine comteatu*, cioè senza commiato, e licenza di esso Signore, passare al servizio d'altri. E intorno a ciò abbiám la Legge 47. di Pippino Re d'Italia. Dubitò il Du-Cange, se *Vassi Comitum* si distinguessero da gli altri appellati *Missi Domini*. A me pare indubitato, che i primi fossero i Familiari nobili de i Conti, e gli altri del Re, od Imperadore. Che se alcun Vassallo de i Conti, Vescovi, Abbati, e Badesse (che alcune di queste ancora ebbero de' Vassalli) commetteva delitto contro il Re, perdeva il Benefizio. Similmente nell'Editto di Lodovico II. Imperadore per la spedizione di Benevento, viene ordinato, che se il Conte, o i Vassalli Regj non andranno all'Armata, e se gli Abbati, e le Badesse non vi manderanno i lor Uomini, *ipsi suos Honores perdant*, cioè le loro Dignità. *De Episcopis autem cujuscumque Bassallus remanserit, & Proprium, & Beneficium perdant.*

QUESTE ultime parole ci ricordano la differenza, che passava tra i *Beni Allodiali*, e i Benefizj, Feudi, e Livelli. De' primi talmente era il Dominio presso chi li godeva, che poteva lasciarli per Eredità, donarli, venderli, permutarli a suo talento. De gli altri il possedente ne godeva il solo usufrutto, restandone il diretto dominio presso il Padrone. Non parlo io de' Fideicommissi, perchè non truovo, che fossero allora in uso. In un Privilegio di Carlo il Grosso Re d'Italia, tratto dall'Archivio de' Monaci Casinensi di S. Sisto di Piacenza, si vede ch'egli nell'Anno 880. conferma tutti i suoi Beni ad Angelberga Imperadrice, Vedova di Lodovico II. Augusto, *ut habeat, retineat, atque dominetur, quædam videlicet, quoad vixerit, usufruendo, & potestative ordinando* (ecco i Benefizj) *quædam vero perpetualiter possidendo, & cui voluerit dimittendo*. Hanno cercato il Bouchet, e i Samartani di chi fosse Figlia la suddetta Imperadrice Angelberga, e ci han dato de' sogni.